



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

Ordinanza speciale n. 171 dell'8 luglio 2026

ex articolo 11, comma 2, del decreto-legge 76 del 2020

**Modifiche ed integrazioni all'Ordinanza Speciale n. 31 del 31 dicembre 2021, recante
“Programma Straordinario di Ricostruzione e definizione delle modalità di attuazione degli
interventi finalizzati al recupero delle strutture scolastiche dei Comuni delle Regioni Abruzzo,
Lazio, Marche e Umbria”**

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, Sen. Avv. Guido Castelli nominato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 gennaio 2023 (registrato dalla Corte dei Conti in data 18 gennaio 2023, con il n. 235) sino al 31 dicembre 2023 e successivamente prorogato sino al 31 dicembre 2026, giusti Decreti del Presidente della Repubblica del 18 gennaio 2024 (registrato dalla Corte dei Conti il 5 febbraio 2024 con il n. 327), del 13 gennaio 2025 (registrato dalla Corte dei Conti in data 23 gennaio 2025, con il n. 235) e del 14 gennaio 2026 (registrato dalla Corte dei Conti in data 29 gennaio 2026, con il n. 328);

Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante “*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;

Visto, in particolare, l'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, il quale prevede che per l'esercizio delle funzioni attribuite il Commissario Straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, adottate nell'ambito della cabina di coordinamento dell'articolo 1, comma 5, del medesimo decreto-legge, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo;

Visto il decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, recante “*Interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21;

Visto l'articolo 1, comma 590, della legge 30 dicembre 2025 n. 199, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028*”, con il quale è stato aggiunto il comma 4-*decies* all'articolo 1 del decreto-legge n. 189 del 2016, prorogando il termine dello stato di emergenza di cui al comma 4-*bis* del medesimo articolo, fino al 31 dicembre 2026;

Visto l'articolo 1, comma 570, della citata legge n. 199 del 2025, con il quale, allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione, è stato prorogato fino al 31 dicembre

2026 il termine della gestione straordinaria di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 189 del 2016; stabilendo altresì che le previsioni di cui agli articoli 3, 50 e 50-bis del citato decreto-legge n. 189 del 2016, si applicano per l'anno 2026 nel limite di spesa di 59 milioni di euro;

Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante “*Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;

Visto, in particolare, l'articolo 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020 secondo il quale “*il Commissario straordinario di cui all'articolo 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del medesimo decreto-legge n. 189 del 2016, individua con propria ordinanza gli interventi e le opere urgenti e di particolare criticità, anche relativi alla ricostruzione dei centri storici dei comuni maggiormente colpiti, per i quali i poteri di ordinanza a lui attribuiti dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, sono esercitabili in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE. L'elenco di tali interventi e opere è comunicato al Presidente del Consiglio dei ministri, che può impartire direttive. Per il coordinamento e la realizzazione degli interventi e delle opere di cui al presente comma, il Commissario straordinario può nominare fino a due sub-commissari, responsabili di uno o più interventi, nonché individuare, ai sensi dell'articolo 15 del decreto-legge n. 189 del 2016, il soggetto attuatore competente, che agisce sulla base delle ordinanze commissariali di cui al presente comma*”;

Vista l'Ordinanza n. 110 del 21 novembre 2020, recante “*Indirizzi per l'esercizio dei poteri commissariali di cui all'articolo 11, comma 2, del Decreto Legge n. 16 luglio 2020, n. 76, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120*”, e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante “*Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante “*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici*”, entrato in vigore il 1° aprile 2023 e divenuto efficace il 1° luglio 2023;

Visto il decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209, recante “*Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36*”, il quale ha apportato numerose modifiche al Codice dei contratti pubblici vigente;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante “*Codice dei contratti pubblici*” ove applicabile *ratione temporis*;

Viste le Ordinanze:

- a) n. 145 del 28 giugno 2023, recante “*Disposizioni in materia di ricostruzione pubblica ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36*”;

- b) n. 162 del 20 dicembre 2023, recante *“Proroga del regime transitorio del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all’Ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023”*;
- c) n. 196 del 28 giugno 2024, recante *“Proroga del regime transitorio del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all’Ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023”*;
- d) n. 214 del 23 dicembre 2024 recante *“Proroga del regime transitorio del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all’Ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023 e disposizioni in materia di Building Information Modeling – BIM”*;
- e) n. 227 del 9 aprile 2025, recante *“Disposizioni in materia di ricostruzione pubblica e contratti pubblici a seguito dell’entrata in vigore del decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209”*;
- f) n. 234 del 2 luglio 2025, recante *“Disposizioni in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti per la fase di esecuzione dei contratti pubblici, Uffici Speciali per la Ricostruzione e di Building Information Modeling – BIM”*;
- g) n. 254 del 22 dicembre 2025, recante *“Disposizioni in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti per la fase di esecuzione dei contratti pubblici, Uffici Speciali per la Ricostruzione e di Building Information Modeling – BIM”*;

Vista l’Ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022 con la quale è stato approvato il Testo Unico della Ricostruzione Privata (TURP), nonché tutte le successive Ordinanze che ne hanno disposto delle correzioni, modifiche e integrazioni;

Vista l’Ordinanza n. 109 del 23 dicembre 2020, recante *“Approvazione elenco unico dei programmi delle opere pubbliche nonché disposizioni organizzative e definizione delle procedure di semplificazione e accelerazione della ricostruzione pubblica”*;

Vista l’Ordinanza commissariale n. 126 del 28 aprile 2022 e successive modifiche e integrazioni, recante *“Misure in materia di eccezionale aumento dei costi dei materiali”*, per quanto compatibile;

Visto il decreto commissariale n. 400 del 2022 e successive modificazioni e integrazioni, di approvazione di Linee Guida e indirizzi applicativi della Struttura Commissariale in materia di ricostruzione pubblica, per quanto compatibile;

Vista la circolare prot. CGRTS n. 2594 del 27 gennaio 2021, con specifico riferimento ai criteri di imputazione della quota privata/pubblica negli interventi a proprietà mista;

Vista la nota di indirizzi e chiarimenti del Commissario Straordinario del Governo prot. CGRTS-0026177-P del 26 ottobre 2022, per quanto rilevante;

Vista l’Ordinanza commissariale n. 276 del 4 maggio 2026, recante *“Approvazione del Prezzario unico del cratere del Centro Italia – Edizione 2026. Disposizioni di coordinamento per la disciplina della ricostruzione pubblica e privata”*

Vista l’Ordinanza Speciale n. 31 del 31 dicembre 2021 ex articolo 11, comma 2, del decreto legge 76 del 2020, recante il *“Programma Straordinario di Ricostruzione e definizione delle modalità di attuazione degli interventi finalizzati al recupero delle strutture scolastiche dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria”*, e successive modifiche e integrazioni;

Visto l'Allegato 2 della menzionata Ordinanza Speciale che prevede l'intervento di demolizione e ricostruzione ID OC 1178, denominato "*Scuola secondaria di 1° grado Anna Frank*", CUP: *I39F18001010001*, nel Comune di Cannara (Provincia di Perugia), finanziato per un importo complessivo di euro 4.050.000,00 di cui euro 2.500.000,00 già stanziati dall'Ordinanza commissariale n. 109/2020, euro 750.000,00 a carico della contabilità speciale ex articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016 ed il restante importo stimato a carico del Conto Termico;

Preso atto della nota dell'Ufficio Speciale Ricostruzione Umbria prot. CGRTS-0024694-A-16/06/2026 e successiva integrazione prot. CGRTS-0027853-A-07/07/2026, recante in allegato il verbale di istruttoria tecnico-amministrativa sulla congruità e ammissibilità economica del progetto esecutivo, per un importo complessivo di euro 5.500.000,00, di cui euro 3.250.000,00 già stanziati nei termini indicati, euro 819.123,25 quale contributo ammesso a carico del Conto termico GSE, con contestuale richiesta di finanziamento del maggior importo congruito di euro 1.430.876,75;

Rilevato che l'Ufficio Speciale Ricostruzione Umbria ha accertato la congruità, la necessità e l'ammissibilità del maggior costo del progetto derivante da modifiche rese necessarie, finalizzate ad assicurare la piena funzionalità, sicurezza e prestazione dell'edificio scolastico;

Rilevato, in particolare, che l'Ufficio Speciale Ricostruzione Umbria ha accertato la congruità del predetto progetto esecutivo per le seguenti ragioni:

- l'intervento denominato "*Scuola secondaria di 1° grado Anna Frank*", nel Comune di Cannara (PG) è stato previsto inizialmente dall'Ordinanza n. 56 del 10 maggio 2018 (allegato 1 – n. 33), recante "*Approvazione del secondo programma degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino delle opere pubbliche nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. Modifiche e integrazioni alle ordinanze n. 27 del 9 giugno 2017, n. 33 dell'11 luglio 2017, n. 37 dell'8 settembre 2017 e n. 38 dell'8 settembre 2017. Individuazione degli interventi che rivestono importanza essenziale ai fini della ricostruzione*";
- successivamente, è stato inserito nell'Allegato 1 dell'Ordinanza Speciale n. 109/2020, con ID 1178, per un importo programmato di euro 2.500.000,00 e, attualmente, è ricompreso nell'Allegato 2 della menzionata Ordinanza Speciale n. 31/2021, con un importo aggiuntivo di euro 750.000,00 a carico della contabilità speciale ex articolo 4, comma 3, ed il restante importo stimato a carico del Conto Termico;
- con successiva nota assunta al prot. USR_E_ n. 0016100 del 10/06/2026, il Soggetto Attuatore, Comune di Cannara, ha richiesto, in seguito all'approvazione del *Prezzario unico del cratere* del Centro Italia – Edizione 2026 e a quanto disposto dall'Ordinanza commissariale n. 276/2026, la concessione dei maggiori oneri emersi in sede di revisione degli elaborati progettuali economici, per un importo complessivo dell'intervento di euro 5.500.000,00;
- l'intervento presenta i requisiti di ammissibilità al Conto Termico e l'incentivo risultante dall'accoglimento della richiesta di prenotazione degli incentivi da parte dell'Ente gestore GSE sulla piattaforma Portaltermico del GSE, Prot. GSE WEB/P20250635289 del 03/09/2025, codice intervento CT00736676 trasmesso con nota acquisita al prot. USR-E-n. 0041938 del 17/11/2025, ammonta ad € 819.123,25;

- il progetto esecutivo è stato revisionato alla luce di quanto disposto dall'Ordinanza commissariale n. 126/2022 ed all'aggiornamento del Prezzario unico del cratere del Centro Italia – Edizione 2026, si ritiene completo, congruo, coerente ed ammissibile a contributo, di cui all'Ordinanza commissariale n. 276/2026;

Considerato, altresì, che, come emerge dall'istruttoria dell'Ufficio Speciale Ricostruzione, non sono disponibili economie a valere su fondi dell'Ordinanza Speciale n. 31/2021;

Ritenuto, pertanto, di dover accogliere la suddetta richiesta e, per l'effetto, di incrementare l'importo stanziato per euro 1.430.876,75, in aumento rispetto all'importo programmato in Ordinanza Speciale n. 31 del 2021, a carico della contabilità speciale ex articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016 e, per l'effetto, di modificare l'Allegato 2, intervento ID OC 1178, denominato “*Scuola secondaria di 1° grado Anna Frank*” nel Comune di Cannara;

Verificati la disponibilità delle risorse finanziarie nella contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016 che, alla data del 06 luglio 2026, è pari ad euro 1.397.501.161,12 e l'ammontare delle risorse disponibili per la nuova programmazione che, alla medesima data, è pari ad euro 453.423.674,46;

Ritenuta, infine, la sussistenza di tutte le condizioni previste dall'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020 e dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016;

Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e successive modificazioni, in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante;

Considerata l'urgenza di provvedere allo scopo di dare immediato impulso alle attività connesse alla ricostruzione del patrimonio scolastico nei territori colpiti dagli eventi sismici occorsi nell'Italia Centrale a far data dal 24 agosto 2016;

Ritenuta, pertanto, sussistente la necessità di dichiarare immediatamente efficace la presente Ordinanza;

Acquisita l'intesa nella cabina di coordinamento dell'8 luglio 2026 con i Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria,

DISPONE

Articolo 1

(Modifiche dell'Ordinanza speciale n. 31 del 31 dicembre 2021 con riguardo al Comune di Cannara)

1. Per l'intervento nel Comune di Cannara, di cui all'Allegato 2, dell'Ordinanza Speciale n. 31 del 31 dicembre 2021, ID OC 1178, denominato “*Scuola secondaria di 1° grado Anna Frank*”, CUP: *I39F18001010001*, già finanziato per euro 3.250.000,00, inizialmente dall'Ordinanza n. 56 del 10 maggio 2018, successivamente inserito nell'Allegato 1 dell'Ordinanza n. 109 del 23 dicembre 2020 e attualmente ricompreso nell'Allegato 2 della citata Ordinanza Speciale n. 31/2021, oltre a euro 819.123,25 quale contributo ammesso a carico del Conto termico GSE, è autorizzato un incremento del contributo per un importo pari ad euro 1.430.876,75, a valere sulla contabilità speciale di cui

all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, per un importo complessivo dell'intervento pari a euro 5.500.000,00.

2. All'Allegato 2 dell'Ordinanza speciale n. 31 del 2021, n. 95, intervento ID OC 1178, denominato "*Scuola secondaria di 1° grado Anna Frank*" nel Comune di Cannara, l'importo è rideterminato come da previsione di cui al comma 1.

3. La somma complessiva di euro 5.500.000,00 è imputata come segue:

- a) euro 3.250.000,00, a carico della contabilità speciale ex articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, di cui euro 2.500.000,00 già stanziati dall'Ordinanza commissariale n. 109/2020 ed euro 750.000,00, già stanziati dall'Ordinanza commissariale n. 31/2021;
- b) euro 1.430.876,75, quale somma aggiuntiva all'importo di cui al precedente punto a), a valere sulla contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016;
- c) euro 819.123,25 quale contributo ammesso a carico del Conto Termico.

Articolo 2

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri aggiuntivi di cui alla presente Ordinanza si provvede, nel limite massimo di euro 1.430.876,75 con risorse a valere sulla contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, che alla data del 06 luglio 2026 è pari ad euro 1.397.501.161,12.

Articolo 3

(Entrata in vigore ed efficacia)

1. Al fine di rendere immediatamente operative le disposizioni della presente Ordinanza, per le motivazioni indicate in premessa, la stessa è dichiarata provvisoriamente efficace ai sensi dell'articolo 33, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016. La presente Ordinanza entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito del Commissario Straordinario (www.sisma2016.gov.it).

2. La presente Ordinanza è trasmessa alla Corte dei Conti per il controllo preventivo di legittimità, è comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri ed è pubblicata, ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e sul sito istituzionale del Commissario Straordinario.

Il Commissario straordinario
Sen. Avv. Guido Castelli